

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA
_____ ED IL DOTT. _____
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO
PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO LO STUDIO PRIVATO
DEL PROFESSIONISTA.

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, (come convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "Attività libero-professionale intramuraria", In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) entro il 31 marzo 2013, le regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere alla predisposizione e attivazione, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna in rete. Con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, è, pertanto garantito l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione".

CONSIDERATO CHE:

1. la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lett. c) della richiamata normativa, nelle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dove sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti aziende sanitarie/enti nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
2. nell' Azienda Sanitaria _____ sono presenti le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate dalla Regione e dalla Azienda interessata.

TRA

L'Azienda Sanitaria _____, con sede in _____
C.F./P.I. _____ nella persona del Dott. _____
nato a _____ il _____, C.F. _____
in virtù _____, e domiciliato per carica ed ai fini del presente atto presso la
sede dell'Azienda medesima (di seguito denominata "Azienda")

E

Il Dott. _____ nato il _____ e
residente a _____ C.F. _____
tel. _____ e-mail _____ disciplina
_____ in servizio a tempo indeterminato/determinato presso
l'Unità operativa _____ con la posizione funzionale di dirigente
_____, inquadrato nella disciplina di _____
con incarico _____ (di seguito denominato "Professionista").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito nel Comune

di _____ Via _____.

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo n. _____

del _____

Art. 2 (Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)

L'attività da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato dallo stesso per i compiti istituzionali. Nel caso in cui i tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime istituzionale siano immotivatamente superiori a quelli delle medesime prestazioni erogate in ALPI, quest'ultima viene sospesa fino al ripristino di tempi di attesa simili per le medesime prestazioni erogate in regime istituzionale.

L'Organismo aziendale di promozione e verifica deve procedere trimestralmente ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal Professionista.

Art. 3 (Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di ap, comunque, dell'infrastruttura di rete che consente il collegamento con l'Azienda si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- ✓ espletamento del servizio di prenotazione;
- ✓ inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalla regione Puglia e in raccordo con l'Azienda _____.

Art. 4 (Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP).

Il pagamento di qualsiasi importo effettuato dall'utente e relativo alla prestazione libero — professionale deve essere effettuato direttamente all'Azienda attraverso una delle seguenti modalità, a garanzia della tracciabilità dello stesso:

- pagamento attraverso bancomat e carte di credito con lettori di carte collegati agli applicativi aziendali. In tal caso sono posti a carico del titolare dello studio i relativi costi di installazione, noleggio, manutenzione;
- bonifico bancario, conto corrente postale intestati all'azienda;
- ogni altra modalità di pagamento (es. con utilizzo di POS collegati direttamente con Istituto di Credito Tesoriere), messa a disposizione dall'azienda, che garantisca la tracciabilità dello stesso e la massima trasparenza dell'operazione.

I pagamenti in ogni caso devono avvenire prima dell'effettuazione della prestazione, o, nel caso di pagamento con POS presso lo studio privato, contestualmente alla prestazione.

Art. 5 (Durata)

La presente convenzione ha durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6 (Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

1. L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla sua contestazione.
2. Il professionista può recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7 (Clausola di salvaguardia)

1. La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8 (Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di _____.

Art. 9 (Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Sanita

IL DIRETTORE GENER

Dott. -----

Professionista

Dott. -----